

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10504 Anno 2019

Presidente: TIRELLI FRANCESCO

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO

Data pubblicazione: 15/04/2019

sul ricorso 21025/2014 proposto da:

Ravasi Rosa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Principessa Clotilde n.7, presso lo studio dell'avvocato Fantini Alberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Seregni Fabrizio, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni - Società Cooperativa (quale società incorporante il Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. a r.l.), in persona del legale



ORD.
463
2019

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Federico Confalonieri n.5, presso lo studio dell'avvocato Manzi Luigi, rappresentato e difeso dagli avvocati Facinelli Roberto, Dori Marco, giusta procura a margine del controricorso e procura speciale per Notaio dott. Giampaolo Zambellini Artini di Bologna – Rep.n. 38860 del 4.8.2015;

-controricorrente -

nonché contro

Comune di Gatteo, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n.2, presso lo studio del dott. Placidi Alfredo, rappresentato e difeso dall'avvocato Graziosi Benedetto, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

Ravasi Savina;

- intimata -

contro

Anas S.p.a., in persona del Presidente pro tempore, Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro pro tempore, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.21, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende *ope legis*;

-resistenti-

avverso la sentenza n. 928/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/3/2014;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2019 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

1.- Le signore Rosa e Savina Ravasi hanno convenuto in giudizio l'Anas, il Consorzio Ravennate Cooperative di produzione e lavoro (concessionario Anas) e il Ministero dei lavori pubblici, al fine di far dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di terreni di loro proprietà per la realizzazione di una variante della SS Adriatica e per fare condannare i convenuti al risarcimento dei danni, per essere stata occupata un'area eccedente rispetto a quella indicata nel decreto prefettizio di occupazione e resa impossibile l'attuazione del piano di lottizzazione di iniziativa privata relativa alla convenzione urbanistica stipulata il 31 gennaio 1981 con il Comune di Gatteo.

I convenuti hanno chiesto il rigetto delle domande attoree.

Il Comune di Gatteo è stato chiamato in causa dall'Anas per la manleva e dalle attrici, le quali ne hanno dedotto la responsabilità, "in via concorrente, alternativa o solidale", per non avere comunicato alle autorità statali le obbligazioni da esso assunte nei loro confronti e per violazione dell'indicata convenzione, con i danni consequenziali.

2.- Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1496 del 1995, dopo avere accertato che i terreni occupati rientravano tra quelli indicati nel decreto di occupazione, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

3.- La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 17 ottobre 1998, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa al primo giudice.

4.- Il Tribunale, con sentenza del 10 settembre del 2003, ha accertato che l'occupazione aveva riguardato una superficie



eccedente rispetto a quella indicata nel decreto di occupazione; ha dichiarato la responsabilità del Comune di Gatteo nei termini indicati, per non avere informato l'Anas degli strumenti urbanistici locali che potevano interferire con la realizzazione dell'opera e per non avere tenuto conto delle obbligazioni assunte verso le attrici con l'indicata convenzione; quindi, lo ha condannato al risarcimento dei danni e ha rigettato le domande verso gli altri convenuti. Nel corso del giudizio Savina Ravasi ha rinunciato alle domande.

5.- Avverso la predetta sentenza del Tribunale del 2003 hanno proposto appello in via principale il Comune, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla responsabilità imputatagli per violazione della convenzione urbanistica, e Rosa Ravasi, in via incidentale, la quale ha insistito nelle originarie domande e chiesto la condanna al risarcimento del danno di tutti i convenuti, secondo il rispettivo grado di responsabilità.

6.- La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 31 marzo 2014, ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva rigettato le domande attoree nei confronti dell'Anas, del Ministero dei lavori pubblici e del Consorzio Ravennate, avendo ritenuto che correttamente il tribunale avesse escluso la dedotta eccedenza dell'occupazione rispetto al perimetro delle aree indicate nel decreto di occupazione; ha escluso la responsabilità del Comune di Gatteo per non avere informato l'Anas degli strumenti urbanistici e delle varianti al PRG e in tal senso ha riformato la sentenza impugnata; ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di risarcimento del danno verso il Comune per violazione della convenzione del 1981; ha ritenuto assorbita ogni altra domanda delle parti.



7.- Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso, in via principale, Rosa Ravasi, sulla base di quattro motivi illustrati da memoria, cui hanno resistito il Consorzio Ravennate Costruzioni (incorporante il Consorzio, costituito nel giudizio di merito) e il Comune di Gatteo, il quale ha proposto ricorso incidentale. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti e l'Anas non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la Ravasi denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., per avere erroneamente declinato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia, già affermata invece dalla Corte bolognese con la sentenza del 17 ottobre 1998.

Il motivo è fondato.

Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1496 del 1995, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiuso il processo proposto dinanzi a sé dalle signore Ravasi, le quali avevano chiesto la condanna degli originari convenuti (Consorzio Ravennate Cooperative di produzione e lavoro, Ministero dei lavori pubblici e Anas) al risarcimento dei danni per fare dichiarare l'illegittimità dell'occupazione di terreni di loro proprietà ed avevano poi esteso la domanda nei confronti del Comune di Gatteo, chiamato in causa, deducendone la responsabilità per violazione della convenzione stipulata il 31 gennaio 1981.

Con la citata sentenza del 1998, la Corte d'appello di Bologna, riformando l'impugnata sentenza del Tribunale del 1995, ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, la quale - a prescindere dall'esistenza e dal tenore della motivazione al riguardo - deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio, compresa quella relativa alla responsabilità del Comune di



Gatteo per violazione dell'indicata convenzione urbanistica, ed ha rimesso le parti al primo giudice per giudicare sull'intera causa.

Il Comune sostiene che la predetta declaratoria di giurisdizione del giudice ordinario si riferisca soltanto alla domanda per l'occupazione illegittima per un'estensione superiore a quella indicata nel decreto di occupazione, ma non alla questione della responsabilità per violazione della menzionata convenzione, sulla quale il Comune aveva sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione solo con l'atto di citazione in appello nel secondo giudizio dinanzi alla Corte bolognese (quello deciso con la sentenza impugnata in questa sede). Questa tesi – seguita anche dalla Corte nella sentenza del 31 marzo 2014 impugnata in questa sede – non è condivisibile non foss'altro perché la predetta domanda era stata proposta nel giudizio di primo grado, il Tribunale nel 1995 aveva declinato la giurisdizione sull'intera causa e la Corte d'appello, con la sentenza del 1998, aveva ugualmente provveduto sull'intera causa, dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimettendo le parti avanti al primo giudice, con l'effetto di chiudere definitivamente il processo dinanzi a sé, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c.

Ne consegue che la sentenza impugnata, declinando la giurisdizione su tale domanda, ha violato il giudicato formatosi sulla sentenza della medesima Corte del 1998, che aveva definitivamente dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario.

La sentenza del giudice d'appello, infatti, che dichiara la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che la relativa statuizione, ove passata in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo, senza



possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale dinanzi al quale la causa sia stata riassunta.

Si deve aggiungere che, all'epoca - rilevante a norma dell'art. 5 c.p.c. - d'introduzione del giudizio (con atto di citazione del 14 gennaio 1986), la giurisdizione sulla domanda di inadempimento della convenzione di lottizzazione apparteneva *naturaliter* al giudice ordinario, essendo stata devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo dalla successiva legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 11, comma 5).

2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame del fatto, che si assume decisivo, della illiceità dell'occupazione, in quanto realizzata su area eccedente rispetto a quella indicata nel decreto prefettizio di occupazione, e lamenta il mancato esame dei rilievi critici sollevati avverso l'operato del c.t.u., del quale aveva chiesto vanamente la rinnovazione.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi, da un lato, in una impropria richiesta di revisione dell'accertamento compiuto dai giudici di merito, i quali hanno escluso la denunciata eccedenza dell'occupazione rispetto all'area indicata nel decreto prefettizio e, dall'altro, in una generica critica delle risultanze di causa, non essendo il giudice di merito tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova ctu, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronuncia sul punto (Cass. n. 22799 del 2017).

3.- Il terzo motivo denuncia erronea applicazione degli artt. 81 della legge n. 616 del 1977, 1 della legge n. 1 del 1978 e 4 della legge n. 415 del 1998, per avere escluso la responsabilità del



Comune di Gatteo per la parziale difformità tra il progetto dell'opera pubblica e le previsioni del PRG.

Il motivo è inammissibile, non censurando la *ratio decidendi* con la quale la Corte di merito ha accertato che l'opera era stata realizzata nel rispetto delle procedure di legge e che, se sussisteva una parziale difformità della stessa rispetto alle prescrizioni del PRG, non ne era responsabile il Comune di Gatteo, il cui comportamento non aveva dato causa al danno lamentato.

4.- Il quarto motivo, che denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 116 c.p.c., 2043 e 2697 c.c., per avere ritenuto non provata la circostanza che il progetto dell'opera pubblica (arteria stradale) sarebbe stato rielaborato se il Comune avesse informato le autorità statali dell'intervenuta stipula della convenzione del 1981 che prevedeva opere con essa incompatibili, è inammissibile.

La tesi esposta nel motivo – nel quale si sostiene che “una volta provato l'atto ingiusto (ossia l'omissione colpevole da parte del Comune di Gatteo) ed il danno verificatosi (conseguente alla procedura di espropriazione ed alla successiva realizzazione della arteria stradale [...]) non spetta certo alla stessa [attrice] l'onere di dover provare [...] la concreta fattibilità di un progetto alternativo [...]” – non coglie la *ratio decidendi*, avendo i giudici di merito escluso, in realtà, l'esistenza di atti ingiusti e, quindi, di un danno giuridicamente rilevante imputabile al Comune, sulla base di argomentati apprezzamenti di fatto che impropriamente la ricorrente vorrebbe fare ribaltare in questa sede di legittimità.

5.- Il ricorso incidentale proposto in via condizionata dal Comune di Gatteo, che lamenta l'omesso esame di fatti ritenuti decisivi, in quanto causa dell'occupazione ipotizzata come illecita – l'eventuale



disapplicazione da parte del giudice di primo grado del decreto di occupazione e del progetto esecutivo dell'opera e la sopravvenuta carenza di interesse di Savina Ravasi rispetto alle domande proposte in primo grado, a seguito della transazione con il Comune - è assorbito all'esito del giudizio di inammissibilità dei motivi dal secondo al quarto del ricorso principale.

6.- In conclusione, il primo motivo del ricorso principale è accolto e gli altri sono dichiarati inammissibili; il ricorso incidentale è assorbito; in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibili gli altri motivi e assorbito il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 20 febbraio 2019.

^ ^